Martedì 23 novembre 2021

P9_TA(2021)0464

Digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'UE (2021/2054(INL))

(2022/C 224/02)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visti l'articolo 322, paragrafo 1, e l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (regolamento finanziario) ([1]),

— visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ([2]),

— vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF) ([3]),

— vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (direttiva antiriciclaggio) ([4]),

— visto l'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ([5]),

— vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione sulla raccolta dei dati ai fini di controlli e audit efficaci ([6]),

— visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie,

— vista la sua risoluzione del 14 maggio 2020 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III — Commissione e agenzie esecutive ([7]),

— vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione III — Commissione e agenzie esecutive ([8]),

([1]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([2]) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
([3]) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.
([4]) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43.
([5]) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
([6]) GU C 58 I del 18.2.2021, pag. 2.
([7]) GU L 417 dell'11.12.2020, pag. 381.
([8]) Testi approvati, P9_TA(2021)0164.

Martedì 23 novembre 2021

— visto il paragrafo 24 delle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027,

— vista la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01 Österreichischer Rundfunk ([9]), in cui si afferma «il diritto del contribuente e dell'opinione pubblica in generale, in una società democratica, di essere informati sull'impiego delle entrate pubbliche»,

— visto lo studio realizzato dal dipartimento tematico Affari di bilancio, su richiesta della commissione per il controllo dei bilanci, dal titolo «The Largest 50 Beneficiaries in each EU Member State of CAP and Cohesion Funds» (I primi 50 beneficiari, in ogni Stato membro dell'UE, dei fondi della PAC e dei fondi di coesione),

— visto lo studio sulla valutazione del valore aggiunto europeo realizzato dai Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo dal titolo «Digitalisation of the European reporting, monitoring and audit» (Digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'UE),

— vista la relazione speciale n. 4/2020 della Corte dei conti europea dal titolo: «L'uso delle nuove tecnologie di produzione e trattamento delle immagini per monitorare la politica agricola comune: i progressi registrati sono, nel complesso, costanti, ma più lenti per il monitoraggio ambientale e del clima»,

— visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0311/2021),

A. considerando che, in conformità dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile»;

B. considerando che, per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, l'applicazione di tale principio implica che i cittadini europei dovrebbero conoscere la destinazione e lo scopo dei fondi spesi dall'Unione; osserva che il numero di strumenti fuori bilancio continua ad aumentare e ritiene che gli strumenti come Next Generation EU siano soggetti alla gestione diretta della Commissione; sottolinea che il Parlamento deve assolvere alle sue funzioni decisionali, di controllo e di discarico; chiede un aggiornamento del regolamento finanziario che consenta al Parlamento di adempiere al proprio mandato di controllo di questi nuovi meccanismi; sottolinea che ciò è particolarmente importante nel contesto della digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'UE;

C. considerando che la conoscenza da parte del pubblico e la piena trasparenza della spesa dei fondi dell'Unione sono essenziali ai fini dell'accettazione di tale spesa e sono altresì cruciali per garantire la responsabilità e la credibilità e per assicurare un miglior controllo della spesa, anche al fine di evitare l'uso improprio, la corruzione, le frodi e i conflitti di interessi;

D. considerando che l'articolo 38 del regolamento finanziario stabilisce le norme vigenti per la pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni;

E. considerando che le divergenze nell'attuazione di tali norme hanno creato una situazione in cui attualmente esiste un sistema di rendicontazione per la PAC in ciascuno Stato membro e vi sono oltre 250 sistemi di rendicontazione per le politiche strutturali e di coesione negli Stati membri;

F. considerando che, attualmente, vi sono enormi differenze rispetto a come tali sistemi sono stati concepiti, alla loro modalità di funzionamento e al modo in cui si traggono informazioni dagli stessi e le si condividono;

G. considerando che la frammentazione dei dati rende l'identificazione dei beneficiari finali estremamente difficile, se non impossibile, per i fondi dell'Unione soggetti a gestione diretta, indiretta o concorrente;

H. considerando che vi sono molti sistemi che non prevedono numeri di identificazione unici per le persone fisiche e le imprese;

I. considerando che, per quanto riguarda le imprese, nella maggior parte dei casi i sistemi attuali non contengono informazioni sul titolare o i titolari delle stesse e sui loro titolari effettivi; che la digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'UE è lo strumento più utile per evitare la disinformazione nella misura in cui le informazioni non sensibili sono disponibili al pubblico;

([9]) ECLI:EU:C:2003:294, punto 85.

J. considerando che il Parlamento europeo ha chiesto più volte alla Commissione di fornire informazioni sui primi 50 beneficiari dei fondi della PAC e dei fondi strutturali in ciascuno Stato membro, ma che finora ha ricevuto risposte incomplete e insoddisfacenti;

K. considerando che nel 2020 il Parlamento ha avviato uno studio volto a identificare i primi 50 beneficiari dei fondi della PAC e dei fondi strutturali in ciascuno Stato membro sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili e che tale studio ha fornito riscontri interessanti ma ha anche dimostrato che è tuttora difficile identificare chiaramente molti beneficiari finali;

L. considerando che la situazione attuale fa sì che sia di fatto impossibile per chiunque avere una visione generale dell'entità dei fondi che i beneficiari finali ottengono dalla PAC e dalle altre politiche strutturali e di coesione;

M. considerando che le conclusioni della Corte dei conti presentate durante l'audizione pubblica del 2 settembre 2021 in sede di commissione CONT hanno evidenziato una chiara necessità di migliorare la trasparenza dell'attuale sistema di controllo dei fondi dell'Unione;

N. considerando che, visto che alcune società e persone fisiche operano in più Stati membri e di conseguenza ricevono sovvenzioni dell'Unione in diversi Stati membri e visto che le strutture societarie possono essere estremamente complesse e opache, la Commissione non è in grado di controllare l'importo totale accumulato da ciascuna di queste società multinazionali;

O. considerando che il Consiglio europeo, al paragrafo 24 delle sue conclusioni del 17-21 luglio 2020 relative all'accordo raggiunto dai capi di Stato e di governo sul QFP 2021-2027, ha riconosciuto la necessità di maggiori informazioni sui beneficiari finali dei finanziamenti dell'Unione a fini di controllo e audit;

P. considerando che tutti questi fattori dimostrano l'urgente necessità di istituire un unico sistema digitale interoperabile e standardizzato, trasparente e di facile utilizzo a livello dell'Unione, che sia basato il più possibile su principi open-source, affinché le autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione possano indicare i beneficiari dei fondi della PAC, dei fondi strutturali e di coesione e di tutti gli altri fondi, al fine di consentire alle autorità nazionali di controllo e di audit, all'OLAF, all'EPPO e alle altre istituzioni e organi dell'Unione di ottenere informazioni esaustive e attendibili circa l'identità dei beneficiari finali, l'entità dei finanziamenti che ricevono e i fondi da cui essi provengono;

Q. considerando che il pubblico dovrebbe avere il più ampio accesso possibile alle informazioni sui beneficiari diretti e finali dei fondi dell'Unione, conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sulla pubblicazione dei dati sui beneficiari dei fondi dell'Unione;

R. considerando che un siffatto sistema dovrebbe garantire l'armonizzazione dei formati dei dati, essere leggibile meccanicamente, contenere numeri di identificazione unici, includere funzioni di ricerca e selezione ed essere interoperabile, consentendo in tal modo l'aggregazione dei dati non solo in relazione a una politica o a un fondo ma anche per tutte le politiche, tutti i fondi e tutti gli Stati membri, e dovrebbe riguardare la gestione diretta, indiretta e concorrente;

S. considerando che tale sistema dovrebbe essere messo a punto dalla Commissione al fine di garantire la piena interoperabilità, ivi compresa la traduzione automatica dei principali elementi del sistema, e di assicurare la più rapida attuazione possibile in tutti gli Stati membri e per tutte le politiche e tutti i fondi;

T. considerando che tale sistema deve essere sviluppato con il più alto livello di sicurezza informatica al fine di evitare qualsiasi attacco informatico o tentativo di attacco informatico contro tale sistema utilizzato in tutti gli Stati membri;

U. considerando che lo sviluppo di tale sistema dovrebbe essere finanziato dal bilancio dell'Unione e che esso dovrebbe essere messo a disposizione degli Stati membri e delle autorità regionali responsabili della gestione e della manutenzione di tali sistemi di rendicontazione, nonché dei giornalisti, dei rappresentanti della società civile e del pubblico, assieme a corsi di formazione destinati ai funzionari incaricati della gestione quotidiana dei sistemi;

V. considerando che i sistemi di rendicontazione per la PAC e le politiche strutturali e di coesione non possono essere realisticamente aggiornati in maniera costante con le informazioni più recenti sulla titolarità delle imprese e quindi sui beneficiari finali, e che pertanto tali sistemi dovrebbero essere automaticamente collegati alle banche dati pubbliche delle imprese e alle banche dati comuni dei beneficiari finali;

W. considerando che gli enti pubblici sono spesso i destinatari diretti dei finanziamenti a titolo della PAC o dei fondi strutturali, che sono successivamente erogati ad altri beneficiari nell'ambito dell'attuazione di un programma specifico; che in tali situazioni l'ente pubblico dovrebbe essere tenuto anche a comunicare i destinatari finali dei fondi; che il sistema digitale dovrebbe includere l'interoperabilità, tra l'altro, con i sistemi interni degli organismi e delle autorità nazionali competenti, con le autorità di gestione e di pagamento e con le banche dati nazionali sugli appalti pubblici e le gare d'appalto;

X. considerando che un sistema interoperabile dovrebbe rispettare le norme del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e regole «de minimis» ragionevoli per la pubblicazione di dati;

Y. considerando che i dati relativi ai destinatari dei fondi della PAC e dei fondi strutturali e di coesione dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico per un periodo minimo di cinque anni;

Z. considerando che le norme sulla pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari dei fondi delle politiche in regime di gestione concorrente dovrebbero essere, nella misura del possibile, armonizzate con le norme sui beneficiari dei fondi in regime di gestione diretta; che si dovrebbe fare un uso più frequente e migliore dei dati satellitari, eliminando gli ostacoli che attualmente impediscono un ampio ricorso alle nuove tecnologie da parte degli organismi pagatori ([10]);

1. chiede alla Commissione di presentare, entro la fine del 2021, nel quadro della prossima revisione del regolamento finanziario, le necessarie proposte legislative per modificare il regolamento finanziario, seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;

2. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte a titolo del bilancio dell'Unione;

3. ritiene che sia fondamentale assicurare la fiducia nella gestione finanziaria dei fondi dell'Unione al fine di garantire la fiducia generale nelle istituzioni dell'Unione e di conseguenza la credibilità del progetto di un'ulteriore integrazione europea;

4. è del parere che i servizi cloud siano fattori di innovazione strategica per la trasformazione digitale e che la creazione dell'Alleanza europea per i dati, l'edge e il cloud industriali nel luglio 2021 rappresenti un passo importante a tale riguardo;

5. sottolinea che l'esistenza di norme chiare, comprensibili ed eque riguardo ai diritti che consentono di beneficiare del sostegno o di partecipare ai programmi di spesa è la prima condizione preliminare per l'assistenza riguardante la gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;

6. è fermamente convinto che il modo più efficiente ed efficace per aumentare la protezione delle finanze dell'Unione e consentire un esame ancora più approfondito sia quello di creare un sistema integrato, interoperabile e armonizzato per la raccolta, il monitoraggio e l'analisi delle informazioni concernenti i beneficiari finali in tutti gli Stati membri;

7. ritiene che la trasparenza per quanto riguarda l'attuazione delle norme e, di conseguenza, l'identità dei destinatari dei finanziamenti a titolo dei diversi fondi e programmi e l'entità dei finanziamenti che ricevono nonché le politiche di prevenzione delle frodi siano fondamentali per garantire la fiducia nella gestione finanziaria dei fondi dell'Unione; riconosce che la pubblicazione dei dati sui beneficiari dovrebbe includere soglie «de minimis», in linea con le norme applicabili in materia di protezione dei dati e con la giurisprudenza consolidata della CGUE;

8. ritiene inoltre che la trasparenza garantita da un programma di digitalizzazione che crei un sistema integrato, interoperabile e armonizzato potrebbe essere lo strumento migliore per combattere la disinformazione in tutti gli Stati membri;

9. ritiene che la trasparenza riguardo ai beneficiari finali sia anche uno strumento molto efficiente nella lotta contro eventuali usi impropri, conflitti di interessi, frodi e casi di corruzione legati alla spesa e alla ripartizione dei fondi dell'Unione;

10. ritiene che la trasparenza dei fondi pubblici garantisca una maggiore responsabilità e una maggiore fiducia dei cittadini nelle autorità pubbliche;

([10]) Relazione speciale n. 4/2020 della Corte dei conti europea dal titolo: «L'uso delle nuove tecnologie di produzione e trattamento delle immagini per monitorare la politica agricola comune: i progressi registrati sono, nel complesso, costanti, ma più lenti per il monitoraggio ambientale e del clima».

11. sottolinea che la trasparenza riguardo ai beneficiari finali permetterà di assicurare che le autorità di audit, controllo e discarico delle amministrazioni nazionali e regionali, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo dispongano di maggiori e migliori possibilità per garantire che i fondi siano spesi in modo efficiente o per procedere a recuperi in caso di frode o altri tipi di spesa indebita conformemente alle norme e alle ambizioni politiche; evidenzia che anche la Corte dei conti, l'OLAF e l'EPPO saranno in grado di adempiere alle rispettive responsabilità con maggiore efficienza e precisione se avranno pieno accesso a informazioni complete e affidabili;

12. sottolinea inoltre che una pubblicazione più coerente e a livello di Unione dei dati relativi ai beneficiari finali offrirà ai giornalisti, ai rappresentanti della società civile e al pubblico in generale molte più possibilità per sollevare questioni e preoccupazioni legittime e, quindi, denunciare eventuali casi di uso improprio o di frodi concernenti i fondi dell'Unione o di sospetto coinvolgimento di persone politicamente esposte;

13. ritiene che la situazione attuale, in cui è impossibile ottenere un quadro ragionevolmente completo dei destinatari dei fondi e della loro entità, specialmente di quelli soggetti a gestione concorrente, compresa in particolare l'impossibilità di aggregare gli importi individuali relativi allo stesso beneficiario diretto e/o finale e/o allo stesso titolare effettivo, sia inaccettabile e debba essere modificata il prima possibile al fine di migliorare la trasparenza e l'efficienza dei fondi dell'Unione;

14. è fermamente convinto che il modo più efficiente per porre rimedio a tale situazione sia una revisione delle pertinenti sezioni del regolamento finanziario, al fine di migliorare la trasparenza per quanto concerne i destinatari dei fondi, l'entità degli stessi, nonché i fondi e i programmi dell'Unione da cui tali risorse provengono;

15. sottolinea che tale modifica del regolamento finanziario potrebbe tradursi in una modifica della legislazione settoriale concernente rispettivamente i fondi e i programmi;

16. sottolinea che tale revisione del regolamento finanziario in vigore dovrebbe essere effettuata nell'ambito della prossima revisione dello stesso che, secondo quanto annunciato dalla Commissione, sarà presentata nel quarto trimestre del 2021;

17. ritiene che la revisione del regolamento finanziario dovrebbe includere una solida base giuridica per l'uso obbligatorio di dati aperti e standardizzati sugli appalti pubblici, nonché rendere i sistemi informatici di controllo del bilancio obbligatori, pubblici e interoperabili con le banche dati nazionali e regionali;

18. sottolinea che la revisione dovrebbe garantire l'uso di insiemi di dati standardizzati e la possibilità di identificare i beneficiari finali dei fondi; ritiene che gli elementi di informazione obbligatori raccolti a fini di audit e di controllo debbano includere, come minimo, il numero di registrazione delle persone giuridiche, il numero di identificazione nazionale per le persone fisiche, l'indicazione del tipo di beneficiario, dei subappaltatori e dei titolari effettivi, l'indicazione se il beneficiario riceve anche aiuti di Stato e i dati di contatto del beneficiario; sottolinea che l'accesso ai dati sensibili attraverso il sistema digitale interoperabile di rendicontazione e monitoraggio dovrebbe essere limitato alle autorità, alle istituzioni e agli organismi nazionali ed europei competenti a fini di audit, controllo e discarico e nel rigoroso rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati;

19. sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire che l'uso di strumenti integrati e standardizzati di rendicontazione e monitoraggio sia obbligatorio e attuato pienamente negli Stati membri, e non funzioni quindi più solo su base volontaria;

20. sottolinea che la revisione dovrebbe inoltre garantire che, laddove il destinatario diretto dei fondi dell'Unione sia un'impresa, sia possibile identificare i titolari effettivi di tale impresa;

21. sottolinea che, nei casi in cui il beneficiario diretto sia un'impresa detenuta da un'altra impresa, occorrere garantire la possibilità di identificare anche i titolari effettivi della seconda impresa, e che tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutte le imprese presenti nell'assetto proprietario; ritiene pertanto necessario che le imprese madri creino numeri di identificazione unici per i beneficiari, affinché ogni controllata disponga di un numero successivo, al fine di poter identificare pienamente i beneficiari finali e i titolari effettivi;

22. osserva che tale obbligo di identificare il titolare effettivo dovrebbe applicarsi, come minimo, ogniqualvolta una persona fisica o giuridica detenga più del 15 % dell'impresa in questione; sottolinea che le azioni societarie detenute da parenti dovrebbero essere raggruppate e conteggiate come una sola;

23. osserva inoltre che l'obbligo di poter identificare i titolari effettivi dell'impresa dovrebbe applicarsi anche se l'impresa è situata in un paese terzo;

24. osserva che la revisione del regolamento finanziario dovrebbe altresì assicurare che gli enti pubblici, che sono i destinatari diretti dei fondi dell'Unione, siano tenuti a indicare i beneficiari finali dei fondi, specificando ad esempio se si tratta di persone fisiche o giuridiche diverse dall'ente pubblico stesso; sottolinea la necessità che il sistema digitale includa l'interoperabilità con i sistemi interni degli organismi e delle autorità nazionali competenti, con le autorità di gestione e di pagamento e con le banche dati nazionali sugli appalti pubblici e le gare d'appalto;

25. invita la Commissione a sviluppare e a mettere a disposizione degli attori finanziari e delle entità competenti per l'esecuzione del bilancio, ivi comprese le autorità nazionali e regionali competenti nell'ambito della gestione concorrente, un sistema volto a garantire la digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'UE per i fondi erogati nell'ambito della PAC, delle politiche strutturali e di coesione nonché di altre politiche;

26. sottolinea che tale sistema deve essere basato su principi open-source e utilizzare insiemi di dati e misure standardizzati per raccogliere, raffrontare e aggregare informazioni e dati sui destinatari e i beneficiari finali dei fondi dell'Unione, a fini di audit, controllo e discarico; sottolinea la necessità di un'identità elettronica quale primo passo per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche;

27. sottolinea che tale sistema dovrebbe essere sviluppato al fine di garantire la piena conformità ai principi di trasparenza, come specificato al titolo II, capo 8, del regolamento finanziario;

28. sottolinea che tale sistema dovrebbe essere accessibile ai giornalisti, ai rappresentanti della società civile e al pubblico, al fine di agevolare la ricerca sull'uso dei fondi pubblici ed eventualmente individuare le frodi, nel rispetto delle norme del GDPR;

29. chiede che tale sistema sia sviluppato entro due anni e che sia messo a disposizione gratuitamente e reso obbligatorio per le autorità di rendicontazione negli Stati membri;

30. sottolinea che, parallelamente allo sviluppo di tale sistema, occorre consentire alle autorità nazionali e regionali e alle istituzioni competenti dell'Unione, ivi compresi il Parlamento, la Commissione, la Corte dei conti, l'OLAF e l'EPPO, se del caso, di garantire controlli efficienti relativamente a conflitti di interessi, irregolarità, problemi di doppio finanziamento e ogni altro uso improprio dei fondi, anche avvalendosi di moderni strumenti informatici come ARACHNE;

31. sottolinea che tale sistema consentirebbe un'identificazione molto rapida di beneficiari ricorrenti e di eventuali beneficiari sovrarappresentati dei fondi dell'Unione, ivi compresi i vincitori di gare d'appalto;

32. chiede alla Commissione di garantire che i finanziamenti necessari per tale sistema siano resi disponibili nel bilancio dell'Unione, assieme a stanziamenti destinati alla formazione e all'assistenza tecnica per il personale e le autorità nazionali e regionali che utilizzeranno il sistema;

33. osserva che tale sistema non può di per sé contenere dati aggiornati sulla titolarità delle imprese; osserva inoltre che tale requisito renderebbe le autorità di gestione responsabili dei dati relativi alle imprese, dei quali non sono responsabili;

34. chiede che il sistema sia concepito in modo da collegarsi automaticamente alle banche dati contenenti informazioni aggiornate sulla titolarità delle imprese e da garantire l'interoperabilità con i sistemi interni dei pertinenti organismi e autorità nazionali e delle autorità di gestione e di pagamento, nonché con le banche dati nazionali sugli appalti pubblici e le gare d'appalto;

35. chiede che le informazioni concernenti i destinatari dei fondi dell'Unione siano rese pubblicamente disponibili per un periodo minimo di cinque anni;

36. sottolinea che tale sistema dovrebbe rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e la giurisprudenza consolidata della CGUE; osserva che esistono differenze tra il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere raccolte, aggregate e archiviate a fini di audit, controllo e discarico e che possono essere messe a disposizione del pubblico in generale; sottolinea che le autorità di audit, controllo e discarico devono avere pieno accesso a tutte le informazioni disponibili, mentre la pubblicazione dei dati può essere limitata dai requisiti applicabili in materia di protezione dei dati e dalle soglie «de minimis»;

37. sottolinea che tale sistema deve essere efficacemente protetto dalle minacce informatiche; chiede alla Commissione di investire in software di sicurezza informatica ad alto livello e di effettuare test periodici per individuare le potenziali vulnerabilità, anche a livello di Stati membri;

38. riconosce che il sistema dovrebbe rispettare le norme sugli importi minimi che non saranno resi pubblicamente disponibili; sottolinea, tuttavia, che le autorità competenti dovrebbero sempre aggregare tutti i fondi erogati a un singolo beneficiario e che, laddove l'importo complessivo versato a ogni beneficiario individuale superi l'importo minimo, le informazioni riguardanti tutti i pagamenti effettuati a detto beneficiario dovrebbero essere rese pubbliche;

39. chiede alla Commissione di garantire che tale sistema sia utilizzato quanto più possibile per i fondi e le politiche in regime di gestione diretta, con le stesse norme in materia di trasparenza applicabili ai destinatari dei fondi a titolo dei programmi dell'Unione;

40. sottolinea che anche l'attuale sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) svolge un ruolo importante nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che esso si applica solo ai fondi in regime di gestione diretta, che rappresentano solo il 20 % circa dei fondi dell'Unione; esprime altresì preoccupazione per il fatto che gli operatori economici segnalati dall'OLAF per aver abusato di fondi pubblici non siano automaticamente esclusi dagli appalti finanziati dal bilancio dell'Unione o soggetti a sanzioni finanziarie; esorta la Commissione ad ampliare il campo di applicazione dell'EDES nella prossima revisione del regolamento finanziario al fine di renderlo più efficace;

41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

Martedì 23 novembre 2021

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

TESTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 1, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) In linea con le richieste del Parlamento europeo e in risposta al punto 24 delle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, allo scopo di aumentare la protezione del bilancio dell'Unione e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa da frodi e irregolarità, occorre introdurre misure standardizzate per raccogliere, raffrontare e aggregare le informazioni e i dati sui destinatari e i beneficiari finali dei finanziamenti dell'Unione a fini di controllo e audit.

(2) Per assicurare controlli e audit efficaci, è necessario raccogliere i dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione in regime di gestione concorrente e di progetti e riforme sostenuti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza ([1]), compresi dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati dovranno essere conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

(3) Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per accedere ai dati summenzionati, archiviarli, aggregarli e analizzarli ai fini di un'applicazione generalizzata obbligatoria da parte degli Stati membri. Tale sistema dovrebbe assicurare efficienti controlli relativamente a conflitti di interessi, irregolarità, problemi di doppio finanziamento e uso improprio dei fondi. La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e altri organismi investigativi e di controllo dell'Unione dovrebbero disporre dell'accesso necessario a tali dati allo scopo di esercitare la loro funzione di supervisione in relazione ai controlli e agli audit che gli Stati membri devono effettuare in primo luogo per individuare le irregolarità e condurre indagini amministrative sull'uso improprio dei finanziamenti dell'Unione in questione, e per ottenere una panoramica precisa della distribuzione di questi ultimi;

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 è così modificato:

1) l'articolo 36 è così modificato:

([1]) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

a) al paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:

«ee) raccolta di dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione;»;

b) al paragrafo 4, è inserita la lettera seguente:

«cc) affidamento su un sistema elettronico di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile, comprensivo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, per l'accesso ai dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione e per l'analisi di tali dati;»;

2) l'articolo 38 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni relative a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione, sulla base dei dati raccolti dal sistema elettronico di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile istituito a norma dell'articolo 129 bis.

Il primo comma del presente paragrafo si applica anche alle altre istituzioni dell'Unione quando eseguono il bilancio a norma dell'articolo 59, paragrafo 1. Qualora il destinatario dei fondi sia una persona giuridica, sono pubblicate le informazioni sulle persone e le entità che detengono più del 15 % della titolarità di detta entità.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le seguenti informazioni non sensibili sono pubblicate nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:

a) nominativo del destinatario;

b) natura giuridica del destinatario, vale a dire:

i) una persona fisica;

ii) una persona giuridica;

iii) un ente pubblico o un'istituzione;

iv) altro;

c) ubicazione del destinatario, vale a dire:

i) l'indirizzo del destinatario, se questi è una persona giuridica;

ii) la regione a livello NUTS 2, se il destinatario è una persona fisica;

d) importo giuridicamente impegnato;

e) natura e la finalità della misura.»;

c) il paragrafo 4 è soppresso;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora siano pubblicati dati personali, le informazioni sono soppresse cinque anni dopo la fine dell'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati. Ciò vale anche per i dati personali relativi a persone giuridiche il cui nome ufficiale individua una o più persone fisiche.»;

3) l'articolo 63 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. "Nell'espletare le funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri raccolgono dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione in conformità dei requisiti del sistema elettronico di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile istituito a norma dell'articolo 129 bis. Le prescrizioni complementari per l'utilizzo del sistema in un dato settore possono essere stabilite da norme specifiche per settore.»;

b) al paragrafo 2, primo comma, è inserita la lettera seguente:

«bb) raccolgono i dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione avvalendosi del sistema elettronico di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile messo a disposizione dalla Commissione a norma dell'articolo 129 bis.»;

c) al paragrafo 4, è inserita la lettera seguente:

«bb) utilizzano il sistema elettronico di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile messo a disposizione dalla Commissione a norma dell'articolo 129 bis.»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 129 bis

Sistema elettronico di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile

1. La Commissione istituisce, gestisce e mette a disposizione degli attori finanziari, di altre persone e delle entità che partecipano all'esecuzione del bilancio, ivi comprese le autorità nazionali competenti in regime di gestione concorrente, un sistema elettronico di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile, comprensivo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, per l'accesso ai dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione e per l'analisi di tali dati.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 si basa su misure standardizzate per raccogliere, raffrontare e aggregare informazioni e dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione, a fini di controllo e audit. Il sistema assicura efficienti controlli relativamente a conflitti di interessi, irregolarità, problemi di doppio finanziamento e uso improprio dei fondi.

3. Tra le informazioni obbligatorie raccolte nel sistema figurano:

a) numero di identificazione IVA delle persone giuridiche;

b) numero di identificazione nazionale delle persone fisiche;

c) natura giuridica del destinatario, vale a dire:

i) una persona fisica;

ii) una persona giuridica;

iii) un ente pubblico o un'istituzione;

iv) altro;

d) appaltatore/i e subappaltatore/i;

e) titolare/i effettivo/i quando il destinatario, il proprietario, l'appaltatore o il subappaltatore è una persona giuridica;

f) informazioni su eventuali aiuti di Stato percepiti dal beneficiario;

g) informazioni di contatto di tutti i beneficiari e titolari effettivi.

4. La Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, l'EPPO, nonché altri organismi investigativi e di controllo dell'Unione, compresa l'autorità di discarico, dispongono dell'accesso alle informazioni contenute nel sistema di cui al paragrafo 1, laddove necessario per l'espletamento delle loro funzioni.

5. Qualsiasi trattamento di dati personali nell'ambito della gestione del sistema è conforme al regolamento (UE) 2016/679.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 269 al fine di stabilire norme dettagliate sulla gestione e il funzionamento del sistema di cui al paragrafo 1, ivi comprese norme sulla raccolta dei dati e sull'accesso alle informazioni contenute nel sistema.»;

5) all'articolo 154, paragrafo 4, primo comma, è inserita la lettera seguente:

«dd) assicurino la raccolta di dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione in misura equivalente ai requisiti del sistema di cui all'articolo 129 bis.»;

6) l'articolo 269 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La delega di potere di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, terzo comma, all'articolo 129 bis, all'articolo 161 e all'articolo 213, paragrafo 2, secondo e terzo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»;

b) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 71, terzo comma, dell'articolo 129 bis, dell'articolo 161 e dell'articolo 213, paragrafo 2, secondo e terzo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.».

Fatto a …

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*